

FINANZIARIA 2020

È stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 304 la c.d. "Legge di bilancio 2020" (Legge 27.12.2019, n. 160), contenente [una serie di interessanti novità di natura fiscale](#), in vigore **dall'1.1.2020**.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 3

È confermato **anche per il 2020** il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCIBILITÀ IMU – comma 4 e 5

Con la modifica dell'art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che **per il 2019** l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella **misura del 50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi.

In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all'IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all'IMIS (vigente in Provincia di Trento).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

È confermata la **riduzione** dal 15% al **10%** dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176

In sede di approvazione sono stati **abrogati i commi 2, 3 e 3-ter** dell'art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, **dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura"** in luogo della fruizione della relativa detrazione.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** nonché per quelli **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (**c.d. "sisma bonus"**) per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI" – comma 175, lett. b), n. 2)

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili"**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati** a decorrere **dall'1.1.2019**.

PROROGA "SPORT BONUS" – commi da 177 a 180

È confermata la **proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus"**.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 183

È confermata l'**estensione anche al 2020** dell'esenzione IRPEF dei **redditi dominicali / agrari** dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il **2021** la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del **50%**.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".

In **luogo della proroga del maxi / iper ammortamento** è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;
- ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.**

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla specifica normativa.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE commi da 198 a 208

In sede di approvazione è **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. (si rinvia in questa sede alla specifica normativa)

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – comma 209

In sede di approvazione è previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, **limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.**

“BONUS FORMAZIONE 4.0” – commi da 210 a 217

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020.** Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate alcune **modifiche** (si rinvia in questa sede alla specifica normativa).

“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, **inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) o **B** (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi **influiscono sulle caratteristiche termiche** dell'edificio ovvero **interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda** dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

RIPRISTINO ACE – comma 287

È confermata la **soppressione già dal 2019** dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** (aliquota IRES 15%).

Contestualmente **dal 2019** è **ripristinata l'agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.

NB

Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è determinato applicando la **percentuale pari all'1,3%.**

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290

È confermato il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che **effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.**

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE – comma 361

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'**aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

ESTENSIONE “BONUS EDICOLE” 2020 – comma 393

In sede di approvazione il c.d. “Bonus edicole”, pari a € 2.000 **per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi** di cui al citato comma 3, **anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita** al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

NB

L'agevolazione in esame è **riconosciuta prioritariamente** agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- **intero importo** qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**

- per la parte corrispondente **al rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e **€ 120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000**

NB

La detrazione **spetta per l'intero importo** per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);

- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;**

- **spese sanitarie.**

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE – comma 630

Come noto, a favore degli esercenti l'attività di **autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi**, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. **"caro petrolio"**.

NB

In sede di approvazione è previsto che **dall'1.10.2020** (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione **non è riconosciuta** per il gasolio consumato dai veicoli di categoria **Euro 3 o inferiore** (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo % applicabile

Fino a 60 g/km **25%**

Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km **30%**

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km **40%** (50% per 2021)

Superiore a 190 g/km **50%** (60% per 2021)

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei) **aumentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la **non tassazione** per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

– ai cantieri edili;

– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680

È confermato che la **detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri** di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

NB: ATTENZIONE!! tutte le spese detraibili/deducibili pagate in contanti NON SARANNO AMMESSE in detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi e quindi saranno IRRIMEDIABILMENTE PERSE!!

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche /private accreditate al SSN**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali** per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**;

- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;

- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:

– nella misura del 60% entro il 30.11.2020;

– il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario**.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;

- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l'**esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000**.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento /determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

L'**imposta sostitutiva** risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – comma 695

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni** l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, **è ora aumentata dal 20% al 26%**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 696 a 703

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2022**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate**:

O per **importi fino a € 3.000.000** in un **massimo di 3 rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;

O per **importi superiori a € 3.000.000** in un **massimo di 6 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. "Bonus verde", ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.



Dottori commercialisti associati
Carmelo Di Grado e Patrizia Di Grado

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Studio Di Grado
Dottori Commercialisti Associati